

CONVENZIONE

Tra

L'Università degli Studi Internazionali di Roma (di seguito per brevità, "UNINT"), con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, 200 - 00147 - P.IVA 05639791002 C.F. 97136680580, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Maurizio Finicelli, domiciliato per la carica presso la sede della medesima;

E

UNPISI Associazione Tecnico Scientifica Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (di seguito denominata UNPISI), con sede legale in Piazza Sibilla Aleramo, 1 - 43122 Parma, C.F. RSSGNN65C24G902P, rappresentata Presidente dott. Giovanni Rossi, domiciliato per la carica presso la sede della medesima

PREMESSE

- CONSIDERATO che le Università sono un centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con istituti extra-universitari pubblici o privati;
- VISTO lo statuto di Autonomia dell'Università UNINT, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale — Serie Generale n. 82 del 6/04/2019;
- CONSIDERATA l'offerta formativa dell'Università UNINT, comprendente corsi di laurea, master universitari di I e II livello somministrati anche in modalità cd. "blended", nonché corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale per il settore pubblico e privato, ai sensi del vigente ordinamento;
- CONSIDERATO che UNINT è un soggetto attivo e qualificato nel campo della Formazione Continua in Sanità (ECM) e pertanto è abilitato e accreditato a livello nazionale presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua a realizzare attività formative riconosciute idonee per l'ECM, individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti;
- CONSIDERATO che UNINT cura la creazione di nuove iniziative formative, integrative della offerta didattica attualmente erogata anche per il tramite di FAD (formazione a distanza, tenuta mediante piattaforme di e-learning ed altre modalità multimediali);
- CONSIDERATO che è interesse di UNPISI favorire la partecipazione dei propri dipendenti e associati ai suddetti corsi;


SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse


Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art.2- Oggetto

Con il presente accordo, le Parti formalizzano la loro collaborazione, ciascuna secondo i rispettivi impegni descritti nei seguenti articoli.



1



Articolo 3 – Destinatari e condizioni economiche

In base alla presente convenzione, i dipendenti e/o associati UNPISI potranno fruire di condizioni economiche agevolate sulle quote d'iscrizione ai master di gestione in ambito sanitario così come riportato nella tabella allegata (All. 1). Tale agevolazione in ogni caso non riguarda eventuali oneri aggiuntivi previsti da ciascun singolo bando. In virtù della presente convenzione, è riconosciuta altresì una riduzione del 20% sulla quota di iscrizione ai corsi ECM e di specializzazione proposti da UNINT durante il periodo di vigenza della convenzione medesima.

Le anzidette agevolazioni e facoltà sono estese anche ai componenti del nucleo familiare del dipendente/associato (ossia coniuge e/o discendenti diretti di primo grado).

Sarà cura di UNPISI informare preventivamente i propri dipendenti/associati della suddetta clausola.

Per l'individuazione dei corsi e master e in ogni caso per ogni circostanza afferente alla didattica, si rinvia alla precipua normativa di UNINT.

Articolo 4 – Titolo finale

L'Università rilascia il diploma o l'attestato di partecipazione attribuendo i relativi CFU o i crediti formativi ECM a coloro che, in regola con la posizione amministrativa, completano il percorso formativo e superano gli esami finali con esito positivo.

Articolo 5 - Collaborazioni

Le Parti possono collaborare per l'attivazione di ulteriori master, corsi di formazione di specializzazione e corsi di formazione continua in medicina - ECM.

Articolo 6 – Impegni delle Parti

UNPISI si impegna a promuovere e pubblicizzare presso i propri dipendenti e/o associati la presente Convenzione e tutte le attività didattiche e formative oggetto della stessa, mediante newsletter, pubblicizzazione sul proprio sito Internet, affissione di locandine presso le proprie sedi ed uffici, nonché in ogni altra modalità utile al raggiungimento della massima diffusione.

L'eventuale utilizzo del logo di UNINT dovrà essere autorizzato preventivamente dall'Università.

UNPISI si impegna a mantenere accessibile e visualizzabile sul proprio sito il materiale divulgativo informativo per l'intera durata della convenzione. Il sito stesso conterrà un link che, una volta attivato, conatterà direttamente l'utente alle pagine web specificatamente dedicate ai master e ai corsi, anche ECM proposti da UNINT.

UNINT si impegna a fornire il materiale divulgativo/informativo relativo alle proprie iniziative derivante dalla stipula della presente Convenzione.

UNPISI si impegna altresì all'aggiornamento del citato materiale, diffuso nelle sovramenzionate modalità, in accordo alle indicazioni fornite periodicamente dall'Università.

La mancata ottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo comporterà l'immediata risoluzione della convenzione, secondo quanto altresì previsto al successivo art.10.



Articolo 7 – Durata

La presente Convenzione è valida ed efficace per un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà tacitamente rinnovata per ugual periodo, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi all'altra almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza della Convenzione stessa, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) oppure raccomandata A/R.

Il presente accordo non comporta per le Parti alcun onere diverso da quelli specificamente citati, ad eccezione degli eventuali oneri aggiuntivi previsti da ciascun singolo bando, come precisato al precedente art. 3, comma 1.

Art. 8 - Recesso

Ciascuna delle Parti ha diritto di recedere dal presente accordo con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni, da comunicarsi a mezzo raccomandata A/R, ovvero posta elettronica certificata (PEC).

Articolo 9 - Trattamento dati personali

Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi agli studenti iscritti, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, così come previsto dal d.lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii., dal Regolamento UE 2016/679 e dal D. L. 101/2018.

Art. 10 - Clausola risolutiva espressa

Fatto salvo il risarcimento del danno subito, UNINT si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il presente accordo mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata a/r, ovvero posta elettronica certificata (PEC), in caso di inadempimento da parte degli obblighi assunti da UNPISI con la sottoscrizione della presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Articolo 11 – Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente accordo, il Foro competente è quello di Roma.

Art. 12 - Comunicazioni

Tutte le notifiche, richieste o altre comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere fatte per iscritto e si considereranno validamente effettuate se inviate all'altra Parte tramite raccomandata a/r, ovvero posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi qui di seguito indicati:

Per UNINT
Via Cristoforo Colombo, 200 – 00147 – Roma
PEC: unint@pec.it

Per UNPISI
Via ~~Arcangeli, 33~~ - 50126 - Firenze *PZZA Sibilla Aleramo n°1 PARMA*
PEC: UNPISI@pec.it



Art. 13 - Cessione del contratto

La presente Convenzione ed i suoi effetti non possono essere ceduti, neanche parzialmente, pena la nullità dei relativi atti e la risoluzione di diritto del contratto medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Art. 14 - Modifiche della Convenzione

Ogni modifica della presente Convenzione dovrà rivestire la forma scritta a pena di nullità ed essere sottoscritta da entrambe le parti.

Art. 15 – Sistema 231 e Piano anticorruzione

Nell'esecuzione delle attività di cui al presente accordo, UNINT e UNPISI agiranno nel reciproco rispetto delle proprie policies e di quanto in esse stabilito ed in particolare nel rispetto del Codice Etico, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottati dall'Università.

Art. 16 – Registrazione

La presente Convenzione è esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 allegato B del D.P.R. n. 642/1972 e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.

Le eventuali spese di bollo e di registrazione saranno a carico della Parte che con la sua inadempienza ne sarà stata la causa.

Roma,


Letto, accettato e sottoscritto

UNPISI





UNINT




La presente Convenzione è stata redatta di comune accordo tra le parti in esito ad una articolata trattativa tra le stesse. In ogni caso, le Parti sottoscrivono per approvazione specifica, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui ai seguenti articoli: 8 ("Recesso"); 10 ("Clausola risolutiva espressa"); 11 ("Foro competente") e 13 ("Cessione del contratto").

UNPISI



Roma, 04/03/2023



Condizioni di convenzione per master e corsi ECM

UNPISI

Master I livello	Quota Intera	Quota per convenzionato
"Infermiere di famiglia e di comunità: competenze manageriali"	€ 1.500,00	€ 700,00
"Le professioni sanitarie forensi, legali e assicurative"	€ 1.500,00	€ 700,00
"Case Manager infermieristico"	€ 1.500,00	€ 700,00
"Management per funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie"	€ 1.500,00	€ 700,00
"Metodologie tutoriali e di insegnamento clinico"	€ 1.500,00	€ 700,00
Master di II livello	Quota Intera	Quota per convenzionato
"Management sanitario e direzione di strutture complesse"	€ 2.500,00	€ 1.200,00
Corsi ECM		
Riduzione del 20% sulla quota d'iscrizione tra quelli a catalogo pubblicati sulla piattaforma e-formare		